CAMERA DEI DEPUTATI N. **2870**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORRONE, GIGLIO VIGNA

Disposizioni concernenti la destinazione volontaria di una quota del 3 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un fondo per l'assistenza del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei familiari dei caduti per servizio

Presentata il 9 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel corso degli ultimi anni lo Stato ha progressivamente riconosciuto ai contribuenti la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare quote del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a specifiche finalità, secondo una libera scelta. In particolare, è prevista la devoluzione dell'8 per mille allo Stato o a confessioni religiose, del 5 per mille a enti operanti nel settore sociale e del 2 per mille ai partiti politici. Tali strumenti si sono consolidati quale significativa espressione di partecipazione del contribuente alla destinazione delle risorse pubbliche che consente di orientare una quota dell'imposizione fiscale verso finalità ritenute meritevoli, nell'ambito di un sistema regolato e sottoposto a controllo pubblico.

La presente proposta di legge introduce la facoltà di destinare una quota pari al 3 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un fondo per l'assistenza del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Essa è altresì finalizzata a sostenere gli interventi di assistenza in favore dei familiari dei caduti per servizio.

In tale contesto, si propone quindi di ampliare il novero dei possibili beneficiari, al fine di offrire ai contribuenti un'ulteriore opzione di scelta, coerente con le esigenze di rafforzamento del sistema di sicurezza nazionale e di sostegno al personale impegnato in attività ad alto rischio.

La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 dispone che ciascun contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, possa destinare una quota pari al 3 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento del fondo per l'assistenza del personale appartenente alle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei familiari dei caduti per servizio. Il medesimo articolo demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, la definizione delle relative modalità attuative. L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni concernenti la destinazione volontaria di una quota del 3 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un fondo per l'assistenza del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei familiari dei caduti per servizio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti persone fisiche possono destinare una quota pari al 3 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), comunque dovuta, al finanziamento di un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo per l'assistenza del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei familiari dei caduti per servizio », finalizzato a sostenere:

a) il personale in servizio appartenente alle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) i familiari del personale di cui alla lettera *a)* caduti per servizio.

2. La scelta della destinazione della quota del 3 per mille dell'IRPEF avviene su base volontaria da parte del contribuente, mediante apposita indicazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi, secondo modalità analoghe a quelle previste per la destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di riparto ed erogazione delle risorse derivanti dalla destinazione della quota del 3 per mille;

b) i requisiti per l'accesso ai benefici da parte dei soggetti destinatari;

c) le modalità di gestione, controllo e rendicontazione delle risorse da parte degli organismi beneficiari;

d) le modalità di pubblicazione e trasparenza degli atti di rendicontazione.

4. Le somme derivanti dalla quota del 3 per mille non costituiscono erogazioni pubbliche ai fini della normativa vigente in materia di trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.